


1° protocollare fac.
ai sostituti e P.G.
to, 16.8.15


Prot. n. 3220 /A15.120

Torino, ... 20 LUG. 2015

CI. 15.80.30

TRASMISSIONE A MEZZO POSTA



Prot. 1460/2015
24.7.15

Al Sig. Direttore
Del Centro per la Giustizia Minorile
Del Piemonte e della Valle d'Aosta

Al Sig. Assessore alla Famiglia
Salute e Politiche Sociali
Comune di Torino

Al Sig. Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale per i Minorenni
Di Torino

Al Sig. Presidente
Del Tribunale per i Minorenni
Di Torino

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione copia originale Protocollo d'Intesa Progetto Riparazione

Si invia, in allegato, per quanto di competenza, la copia originale del Protocollo d'Intesa per la prosecuzione del Progetto Riparazione, comprendente interventi di mediazione e attività di utilità sociale, firmato in data 25 giugno 2015, debitamente registrata al Repertorio della Regione Piemonte.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

AC/EC

Via Meucci, 1
10121 TORINO
Tel.011/4323326 Fax. 011/432 5647

Il Dirigente Regionale
Dr.ssa Antonella Caprioglio



Esente da bollo ai
sensi dell'art. 10
Tab. B del D.P.R.
26-10-1972 n. 642

REP. N. 001711

REGIONE PIEMONTE

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI
DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Premesso che:

- La Regione Piemonte, il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Massa Carrara (d'ora in poi solo CGM), il Comune di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale per i Minorenni di Torino confermano la volontà di proseguire nella collaborazione istituzionale al fine di garantire l'attuazione di interventi di Giustizia Riparativa sul territorio di competenza;
- Il protocollo d'intesa interistituzionale denominato "Protocollo d'Intesa per la prosecuzione del Progetto Riparazione, comprendente interventi di mediazione e attività di utilità sociale", firmato in data 31 marzo 2011 va rinnovato;

Vista:

La legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di giustizia riparativa, di mediazione, di sostegno alle vittime di reato e di integrazione tra servizi, ed in riferimento a:

- Le regole minime concernenti l'amministrazione

della giustizia per i minori (Regole di Pechino - O.N.U., 1986) - che affermano la necessità del "ricorso a mezzi extragiudiziari" in qualsiasi stato e grado del procedimento, per evitare le "conseguenze negative di una procedura giudiziaria normale", indirizzando il minore verso risposte al reato di tipo restitutivo/riparativo.

• La Raccomandazione n° R (92) 16 - Consiglio d'Europa, 1992 - relativa alle Regole Europee sulle Sanzioni e Misure alternative alla detenzione laddove sancisce che tali misure devono perseguire lo scopo di sviluppare in chi ha commesso un reato il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti delle vittime.

• La Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei bambini - Consiglio d'Europa, 1996 - laddove sancisce che "per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedimenti giudiziari riguardanti bambini, gli Stati-Parte incoraggiano l'attuazione della mediazione e di ogni altro metodo di risoluzione dei conflitti e il loro utilizzo per raggiungere l'accordo".

• La Raccomandazione n. 87 (20) del Consiglio d'Europa che incoraggia specificamente "lo sviluppo

di procedure di degiurisdizionalizzazione e di
ricomposizione del conflitto (mediation) da parte
dell'organo che esercita l'azione penale, al fine
di evitare ai minori la presa in carico da parte
del sistema della giustizia penale e le conseguenze
che ne derivano".

- La Raccomandazione (99) n. 19 - Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa, anno 1999 - avente
per oggetto la mediazione in ambito penale che
viene indicata come il "procedimento che permette
alla vittima e al reo di partecipare attivamente,
se vi consentono liberamente, alla soluzione delle
difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un
terzo indipendente (mediatore)".

- La Declaration of Basic Principles on the use
of Restorative Justice Programmes in Criminal
Matters - O.N.U., 2000 -. Il documento definisce
riparativo ogni procedimento "in cui la vittima, il
reo e/o altri soggetti o membri della comunità lesi
da un reato, partecipano attivamente insieme alla
soluzione della questione emersa dall'illecito,
spesso con l'aiuto di un terzo equo e imparziale".
Rientrano in questa definizione, quindi, i lavori
di utilità sociale, la prestazione di attività
gratuita a favore della collettività, le

restituzioni.

• La Direttiva 2012/29 dell'Unione Europea del 25/10/2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che sostituisce la decisione quadro 2001/220 GAI, e alla quale gli Stati membri devono dare applicazione entro il 2015.

• Il DPR 448/88 prevede all'art. 9 che, in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria si avvalga dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza dell'ente locale per acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Al magistrato è altresì consentito di "sentire il parere di esperti", potendo prescindere dalle formalità di procedura. All'art. 28, nell'ambito della sospensione del procedimento e messa alla prova, il giudice può far ricorso a due categorie di prescrizioni: quelle dirette a riparare le conseguenze del reato e

quelle dirette a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.

- La Legge 354/75 - Ordinamento Penitenziario - all'art. 47, nell'ambito della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevede che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo reato.

- L'art. 165 del Codice Penale che, in merito alla sospensione condizionale della pena, prevede che questa possa essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, (...) del risarcimento del danno (...) e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

- Il D.Lgs. 274/00 sulla competenza penale del Giudice di pace offre un riconoscimento formale alla mediazione e alla giustizia riparativa, prevedendo la possibilità di ricorrere a centri e strutture pubbliche o private di mediazione, per gli illeciti procedibili a querela di parte, nonché una nuova ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale e di causa estintiva del reato in seguito a condotte riparatorie.

- Il D.P.R. 616/77 che all'art. 23 attribuisce ai Comuni funzioni relative "all'assistenza economica in favore delle vittime del delitto; agli


interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; agli interventi di protezione sociale".

- La legge 328/2000 che all'art. 19 prevede che "i Comuni associati, nell'ambito dei piani di zona, realizzano il coordinamento con gli organi periferici delle Amministrazioni statali, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia".

- La legge 117 dell'11 agosto 2014 che estende la competenza dei Servizi Minorili della Giustizia fino al compimento del venticinquesimo anno d'età per coloro che hanno commesso reati da minorenni;

- La legge della Regione Piemonte n. 1/04, art. 3 a norma del quale i servizi e gli interventi sociali devono rispondere a logiche di coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, della giustizia minorile, nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio;

art. 44, secondo cui "la Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed



esecuzione della convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989),
promuove il diritto alla cittadinanza e la qualità
della vita ad ogni persona minore di età,
privilegiando la famiglia quale ambito prioritario
di crescita, mediante un sistema di sicurezza
e di protezione sociale attivo, caratterizzato
dall'integrazione degli interventi e dei servizi
sociali".

La Regione programma le politiche per l'infanzia e
la genitorialità sulla base, tra l'altro, dei
seguenti criteri: a) promozione dello sviluppo e
della salute psicofisica di ogni persona minore di
età; b) riduzione e rimozione delle condizioni di
disagio individuate, familiare e sociale;

art. 45, secondo il quale, i Piani di zona
prevedono la realizzazione di vari servizi, tra
cui quelli socio-educativi per l'infanzia e
l'adolescenza, l'educativa territoriale, il
supporto e l'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;

art. 51, laddove si prevede la realizzazione di
politiche tese a ridurre la conflittualità sociale
e a favorire l'elaborazione, a livello locale, di
progetti tesi a creare una nuova cultura sui

problemi della devianza e della sicurezza e promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione tra vittime e autori di reati;

- La DGR 164 - 21893/97 del 1997 che approva, a conclusione della prima sperimentazione, l'estensione del "Progetto Riparazione" a tutto il territorio regionale;


- La DGR 12-7984 del 7/01/2008 "Linee guida sulla collaborazione tra servizi dell'Amministrazione della Giustizia, servizi dell'Ente Locale ed Autorità Giudiziarie minorili nell'applicazione del DPR 448/88. Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", alla quale sono allegate le "Linee guida al Progetto Riparazione";

- La deliberazione della Città di Torino del 29/1/2002 relativa alle politiche in favore dei minori coinvolti nell'area del penale;

- Il Protocollo d'intesa tra la Città di Torino e il CGM deliberato il 27/10/2007;

- La circolare del febbraio 1999 - Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile - Linee di indirizzo su: "L'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile";

- Le Linee di indirizzo e di coordinamento in



materia di mediazione penale minorile emanate dal
Capo Dipartimento della Giustizia Minorile il
30.04.2008;

- La Circolare del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile n. 1 del 18/03/2013 "Modello di intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del sistema dei Servizi Minorili della Giustizia" che attribuisce un ruolo particolarmente significativo all'attivazione di percorsi di Giustizia Riparativa e di mediazione penale orientati all'assunzione di responsabilità dei minori e giovani, nei confronti della vittima e della collettività, anche con concrete azioni di riparazione e riconciliazione.


Considerato che:

- Per giustizia riparativa si intende ormai concordemente un modello alternativo di giustizia che vede coinvolti la vittima, l'autore del reato e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la ripresa o l'avvio di un dialogo tra le parti, la loro eventuale riconciliazione, la riparazione, anche simbolica, del danno ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

• La giustizia riparativa prospetta il superamento della logica della punizione a partire da una lettura del reato inteso non più soltanto come illecito commesso contro la società che ne ha previsto la sanzione, ma principalmente nella sua dimensione relazionale, come frattura di un legame esistente o come evento critico dal quale potrebbe prendere avvio la costruzione di un legame sino ad allora reso impossibile dalla mancanza di un reciproco riconoscimento.

• La giustizia riparativa si realizza, in ogni fase del procedimento penale, attraverso interventi innovativi, quali la mediazione, ed altri più tradizionali, quali il risarcimento, la restituzione, la riparazione diretta a favore della vittima e la riparazione nei confronti della comunità attraverso l'impegno in Attività di Utilità Sociale.

• Attraverso gli interventi propri della giustizia riparativa si persegue la responsabilizzazione del minore verso il singolo o la collettività danneggiati. I ragazzi autori di reato, entrando a diretto contatto con le conseguenze del loro comportamento acquisiscono maggiore consapevolezza delle proprie azioni e questo "movimento" di




pensiero e di azione contribuisce a ridurre il rischio di recidiva;

- Il percorso di responsabilizzazione coinvolge anche la vittima del reato, offrendole la possibilità, attraverso la mediazione, di essere soggetto attivo nella vicenda che la riguarda, dando voce alla sofferenza, alla necessità di comprensione degli eventi, al bisogno di riparazione.

- Sono ormai consolidati sul territorio di competenza del Distretto di corte d'Appello di Torino gli interventi di: mediazione penale attraverso l'attività del Centro Mediazione - che ha sede in Torino, Via Stampatori n. 5 - e riparazione diretta ed indiretta attraverso l'impegno dei giovani in Attività di Utilità Sociale su attivazione dei Servizi territoriali, dei Servizi Minorili della Giustizia e del Centro Mediazione.

TRA

La **Regione Piemonte** (C.F. n. 80087670016) rappresentata dall'Assessore alle Politiche Sociali, della Famiglia e della casa Augusto Ferrari, nato a Novara il 5.7.1965, domiciliato ai fini del presente protocollo in Torino c/o Regione



Piemonte, P.zza Castello 165 Torino, delegato alla firma del presente protocollo ai sensi della DGR n. 24-552 del 10.11.2014;

E

il **Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Liguria e Massa Carrara** (C.F. n. 97566240012) rappresentato dal Dirigente, Antonio Pappalardo, nato a Catania il 30.7.1963, domiciliato ai fini del presente protocollo presso il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte della Valle d'Aosta, della Liguria e Massa Carrara, Corso Unione Sovietica 327 - Torino;

E

il **Comune di Torino** (C.F. n. 00514490010) rappresentato dal Vicesindaco Elide Tisi, nata a Grugliasco (To) il 14.10.1959, domiciliata ai fini del presente protocollo c/o Comune di Torino, P.zza Palazzo di Città 1 Torino, autorizzata alla firma del presente protocollo ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 00772/019 del 3.3.2015;

E

il **Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta** (codice fiscale 97519570010) rappresentato dal Presidente Stefano Scovazzo, nato a Torino

il 2.8.1961, domiciliato ai fini del presente protocollo presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, corso Unione Sovietica 325 Torino;

E

la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (C.F. n. 96634950016) rappresentata dal Procuratore Anna Maria Baldelli, nata a Pinerolo il 22.2.1954, domiciliata ai fini del presente protocollo presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, C.so Unione Sovietica 325 Torino;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il documento denominato "Linee guida in materia di Giustizia Riparativa" è parte integrante della presente intesa e i firmatari si impegnano a darne ampia diffusione nei propri contesti istituzionali.

Art. 2

Istituzioni coinvolte e loro compiti

La Regione Piemonte si impegna a:

- Realizzare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi di Giustizia Riparativa, sul territorio regionale, attraverso la raccolta, l'elaborazione dei dati, nonché periodici incontri di raccordo e

verifica;

- Assicurare la diffusione della conoscenza della Giustizia Riparativa attraverso l'organizzazione, in collaborazione con gli altri firmatari del presente Protocollo, di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte ai servizi e alle risorse del territorio;

- Concorrere al funzionamento del Centro Mediazione, attraverso l'assegnazione al Comune di Torino di un contributo pari ad €50.000 per l'anno 2014, per la parziale copertura delle seguenti voci:

- spese per la formazione permanente e la supervisione dei mediatori

- rimborso delle spese per le attività dei mediatori volontari

- rimborso delle spese per eventuali attività svolte da collaboratori esterni

- rimborso delle spese per i mediatori dipendenti dal Comune di Torino per attività a favore dell'utenza non di competenza della Città

- spese di gestione del Centro (utenze, riscaldamento)

- spese per la copertura assicurativa dei minori /giovani adulti inseriti in progetti di



Attività di Utilità Sociale, residenti o domiciliati nella Città di Torino.

La Regione rinvia ad appositi provvedimenti deliberativi l'eventuale assegnazione di contributi per la compartecipazione alle spese e la relativa copertura per gli anni successivi.

Il Centro per la Giustizia Minorile si impegna a:

- Realizzare gli interventi di Giustizia Riparativa attraverso l'operatività dei propri Servizi Minorili
- Garantire l'operatività del Centro Mediazione attraverso il distacco di proprio personale (due operatori per un totale minimo di n. 18 ore settimanali).
- Mantenere i rapporti con il Dipartimento Giustizia Minorile in relazione al monitoraggio su base nazionale dei dati relativi alle attività del Centro Mediazione ("Progetto Monitoring in Net").
- Rilevare i dati relativi agli interventi di Attività di Utilità Sociale attivati su base regionale e fornirli alla Regione per il monitoraggio della DGR 12/2008.
- Concorrere ad implementare i rapporti di collaborazione con associazioni e altri soggetti per l'attivazione di progetti di Attività di

Utilità Sociale.

- Favorire la partecipazione del proprio personale ai momenti di formazione e di aggiornamento in tema di giustizia ripartiva, nei limiti del budget assegnato dal Ministero.

- Partecipare all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione e di formazione sui temi della giustizia ripartiva rivolti agli operatori dei servizi territoriali e del privato sociale.

- Promuovere attività di studio e ricerca sui temi della Giustizia Riparativa.

- Garantire la copertura assicurativa ai minori e giovani adulti, residenti o domiciliati al di fuori del territorio della Città di Torino, inseriti in progetti di Attività di Utilità Sociale.

- Collaborare con il Comune di Torino e il Centro Mediazione per la implementazione delle procedure informatizzate e la comunicazione via internet.

Il Comune di Torino si impegna a:

- Garantire, attraverso un proprio funzionario, il coordinamento delle attività del Centro Mediazione di Torino.

- Sostenere la realizzazione degli interventi di


Giustizia Riparativa attraverso la sensibilizzazione dei servizi socio-assistenziali, socio-culturali e delle istituzioni scolastiche.

- Realizzare le attività del Centro Mediazione attraverso l'impiego di personale comunale (2 operatori a 24 h. settimanali). Ad implementazione dell'attività svolta dal personale comunale si prevede l'assunzione, a seguito di bando ad evidenza pubblica, di 2 mediatori collaboratori esterni, previo finanziamento della Regione Piemonte, al fine di permettere una implementazione fino a 36 ore settimanali, per un totale complessivo di ore pari a 84.

- Garantire i programmi di Attività di Utilità Sociale riferiti ai minori e giovani adulti residenti sul territorio cittadino o - se stranieri - ivi dimoranti, attraverso l'individuazione di 2 educatori professionali della Direzione Servizi Sociali - Servizio Minori - per un totale complessivo di 30 ore settimanali.

- Garantire la copertura assicurativa ai minori e giovani adulti, residenti o domiciliati sul territorio della Città di Torino, inseriti in progetti di Attività di Utilità Sociale

- Garantire, con il proprio personale,



l'espletamento dell'attività di mediazione sul territorio di competenza del Tribunale per i Minorenni di Torino, fatto salvo il rimborso della spesa da parte della Regione Piemonte per l'utenza non di competenza della Città.

- Favorire la partecipazione del proprio personale ai momenti di formazione e di aggiornamento in tema di Giustizia Riparativa.


- Partecipare all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione e di formazione sui temi della Giustizia Riparativa attraverso la propria Agenzia Formativa SFEP.

- Partecipare ad attività di ricerca sugli interventi di Giustizia Riparativa.

- Garantire la messa a disposizione e l'utilizzo dei locali attualmente destinati al Centro Mediazione - Via Stampatori 5 Torino - e relative utenze (telefono, luce e riscaldamento).

- Assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili, la dotazione di attrezzature e di strumentazione informatica necessaria allo svolgimento di tutte le attività del Centro Mediazione.

Il Tribunale per i minorenni di Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i



minorenni si impegnano a:

- Individuare un magistrato o un giudice onorario e un sostituto procuratore referenti per le attività di Giustizia Riparativa.

- Partecipare all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione e di formazione sui temi della giustizia riparativa.

- Favorire la partecipazione di magistrati e giudici onorari a momenti formativi specifici.

- Collaborare alle attività di ricerca promosse dal Centro Giustizia Minorile insieme con la Regione Piemonte.

Art. 3

Compiti del Centro Mediazione di Torino

Il Centro Mediazione di Torino, attraverso le unità di personale messo a disposizione dagli enti firmatari e di coloro che vi operano in qualità di mediatori professionisti volontari:

- Avvia gli interventi di mediazione in ambito penale su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria minorile, dei Servizi indicati nelle Linee guida e di tutti i soggetti, istituzionali e non, che ritengono proficua una presenza mediativa.

- Collabora con l'Autorità Giudiziaria minorile, con i Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti

locali per la realizzazione di tutti gli interventi di Giustizia Riparativa.


- Attiva, compatibilmente con le risorse umane disponibili, incontri di sensibilizzazione e/o laboratori di formazione sulla gestione e mediazione dei conflitti, sia in ambito scolastico che in ambito sociale finalizzati alla prevenzione della denuncia/querela. Attiva, altresì percorsi di educazione alla gestione dei conflitti ed alla legalità, in collaborazione con le istituzioni del territorio.

- Promuove la diffusione di una cultura della mediazione volta alla ricostruzione delle relazioni interpersonali e del legame sociale.

- Partecipa all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione, di confronto e di formazione sui temi della Giustizia Riparativa rivolti agli operatori dei Servizi territoriali, dei Servizi Minorili, e del privato sociale.

- Collabora alle attività di studio e ricerca promosse dal Centro Giustizia Minorile, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino e dalle Università, anche accogliendo tirocini professionalizzanti e tesisti.

- Ai fini del monitoraggio della DGR 12/2008,



fornisce i dati relativi alla propria attività alla Regione, al Comune di Torino, alla Cabina di Regia e al Centro Giustizia Minorile per quanto attiene alle richieste provenienti dal Dipartimento Giustizia Minorile.

- Predispone annualmente una relazione tecnica sull'attività svolta e un documento di programmazione per l'anno successivo con il relativo piano finanziario che trasmette ai componenti della Cabina di regia.

Art. 4

Gruppo Tecnico e Cabina di Regia

Gli aspetti applicativi, organizzativi e gestionali della presente intesa sono demandati ad un Gruppo Tecnico, di cui fanno parte rappresentanti degli Enti firmatari. Tale organismo si incontra con frequenza semestrale su convocazione del Comune di Torino.

La Cabina di Regia è composta dai livelli dirigenziali dei partner istituzionali, si riunisce di norma una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni volta si debbano assumere decisioni relative alle attività previste dalla presente intesa. In prossimità della chiusura dell'anno solare e in tempo utile per pianificare



l'attività per l'anno successivo, la Regione Piemonte convoca la Cabina di Regia per un incontro programmatico al quale partecipa anche il Gruppo Tecnico.


I componenti della Cabina di Regia si impegnano a sviluppare azioni finalizzate a coinvolgere nella presente intesa altri soggetti istituzionali. Tale ampliamento, oltre a favorire la diffusione di una cultura conciliativa e riparativa, persegue l'obiettivo di creare poli di Giustizia Ripartiva sul territorio regionale in modo da rendere più fruibili e capillari gli interventi.

Il settore minori della Commissione Regionale tecnico consultiva, disadattamento, devianza, criminalità, costituita a norma dell'art. 13 D.Lgs. 272/89, può proporre alla Cabina di Regia integrazioni e/o modifiche anche in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative relative ai temi oggetto del presente Protocollo d'intesa.

Art. 5

Disposizioni finali

Il protocollo ha durata quinquennale e deve essere rinnovato con atto formale, previo accordo tra le parti assunto in Cabina di Regia, salvo disdetta



motivata di una delle parti, da comunicarsi con
almeno tre mesi di anticipo agli altri partner.

Eventuali modifiche non interromperanno comunque le
attività previste dalla presente intesa.

Il presente Protocollo sostituisce la precedente
intesa e impegna le Amministrazioni interessate ad
avvenuta approvazione.


Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li **25 GIU. 2015**

Regione Piemonte

L'Assessore regionale


Augusto Ferrari



Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte,
della Valle d'Aosta, Liguria e Massa Carrara

Il Dirigente


Antonio Pappalardo



Comune di Torino

Il Vicesindaco

Elide Tisi



Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle

D'Aosta

Il Presidente

Stefano Scovazzo



Procura della Repubblica presso il Tribunale per i

Minorenni

Il Procuratore

Annamaria Baldelli



LINEE GUIDA IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

In Italia gli interventi di *giustizia riparativa* hanno preso avvio in forma di sperimentazioni alla fine degli anni '90, nella cornice di un paradigma di giustizia che impegna l'autore di reato, la vittima, e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto, preesistente o generato dall'evento-reato, con lo scopo di promuovere la riparazione del danno, la ri-conciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

Tale orientamento, peraltro, si era già consolidato sul piano internazionale in coerenza con le Regole di Pechino¹ e con le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa sull'amministrazione della Giustizia minorile.

Le finalità proprie della giustizia riparativa si possono sintetizzare in:

- **educazione e autoresponsabilizzazione del minore autore di reato**

Ogni attività riparativa, in particolare la mediazione, non può prescindere dal consenso dell'autore di reato e dalla sua disponibilità a mettersi in discussione per riconoscere la propria responsabilità e manifestare la volontà di rimediare alle conseguenze del reato.

La comprensione del disvalore dell'azione commessa, del danno e del dolore subiti dalla parte offesa, avviene attraverso il confronto, all'interno quindi di una logica relazionale.

L'interazione con la vittima rappresenta per il minore un'esperienza in cui vengono scoperte altre condizioni esistenziali, differenti visioni del mondo e soggettività umane con cui confrontarsi, da ri-conoscere e da rispettare.

Il percorso di autoresponsabilizzazione, in una prospettiva di riduzione della recidiva e di educazione alla legalità, consente al minore di porsi di fronte a se stesso, all'altro e alla comunità sociale per ri-appropriarsi del senso della giustizia, per far sì che *"la norma codificata non sia vissuta come imposta ed estranea, ma sia invece condivisa ed interiorizzata per poter poi essere applicata nei comportamenti quotidiani"*.²

- **riparazione del danno**

All'interno di questo momento storico in cui al denaro viene attribuito più potere di quanto ne meriti, il risarcimento economico rischia di diventare l'unico lenitivo pensabile per la sofferenza, l'unico rimedio ritenuto adeguato, sovrapponendosi così, semplicisticamente, alla perdita irreparabile, all'offesa subita, alla dignità violata. Parlare di riparazione significa, dunque, prendere in considerazione non tanto e non solo la componente risarcitoria economico/materiale del danno, quanto, piuttosto, prendersi cura della dimensione emozionale dell'offesa che oltre a causare o amplificare sentimenti di insicurezza nella parte lesa, contribuisce ad aumentare il senso di insicurezza collettiva.

Tutto ciò senza perdere di vista il principio di proporzionalità e senza cadere in forma di retribuzione mascherata, in quanto il comportamento attivo richiesto all'autore del reato non è imposto in funzione afflittiva, bensì riconciliativi/riparativa.

- **riconoscimento e valorizzazione della vittima**

¹ Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile O.N.U., New York, 29 novembre 1985. In particolare si segnalano l'art.11 "Dovrebbe essere considerata l'opportunità, ove possibile, di trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale da parte dell'autorità competente..." e l'art.18 "L'autorità competente può concludere il giudizio mediante forme molto diversificate, consentendo un grande flessibilità allo scopo di evitare per quanto possibile il collocamento in istituzione".

² Manca G., *Disagio, Emarginazione e Devianza nel mondo giovanile*, Bulzoni, Roma 1999, pag. 59.

Nel processo penale minorile, che non prevede la costituzione di parte civile, la vittima si vede relegata in spazi normativi e procedurali limitati che non possono soddisfare le istanze di ascolto e di riparazione del danno subito.

La persona offesa deve potersi sentire accolta con la sua identità, i suoi bisogni, le sue paure; deve poter sentire che qualcuno prende in considerazione le conseguenze del reato, così come i vissuti che le accompagnano per superare i sentimenti di vendetta, rancore ma anche di sfiducia verso l'autorità che dovrebbe tutelarla.

• **coinvolgimento della comunità**

Uno degli obiettivi dei programmi di giustizia riparativa è quello di mettere a confronto il minore con la comunità di cui fa parte e, viceversa, di coinvolgere la comunità nel ri-costruire un legame con il giovane che ha commesso il reato.

La comunità svolge così un duplice ruolo: quello di *destinatario* delle politiche di riparazione ma anche, e soprattutto, quello di *attore sociale* nel percorso di *pacificazione* che muove dall'azione riparativa del reo.

• **rafforzamento della coesione sociale**

Dalla gestione comunicativa e comunitaria del conflitto e dallo svolgimento di concrete attività riparative possono emergere indicazioni di comportamento per tutti i membri della comunità di appartenenza che possono avere ricadute positive in termini di coesione sociale e possono contribuire ad aumentare la percezione di sicurezza collettiva.

Vanno in questa direzione le sperimentazioni di mediazioni allargate (sul modello dei conferencing group e della clinica della concertazione) che prevedono la partecipazione, insieme ai minori autori di reato, dei loro genitori, dei rappresentanti della comunità locale (amministratori, forze dell'ordine, dirigenti scolastici...) nel caso in cui il danno abbia colpito beni comuni.

La mediazione

Nell'ambito della Giustizia Riparativa si colloca dunque la mediazione penale, nel contesto penale minorile intervento attraverso il quale reo e vittima, col supporto dei mediatori, si riappropriano del conflitto preesistente o generato dal reato, senza che questo interferisca col procedimento penale.

" Lo scopo primario della mediazione è svolgere un percorso di riconoscimento reciproco tra le parti alla presenza di un terzo neutrale che lo rende possibile e lo sostiene, e di realizzare quindi una giustizia non riduttiva perché fondata su una relazione che si ricostruisce, su di un ordine che non viene imposto, ma generato dalle stesse persone coinvolte nel conflitto"³

La mediazione si connota quindi come strumento e, allo stesso tempo, come l'espressione più profonda della Giustizia Riparativa.

Rispetto agli altri strumenti, essa si caratterizza maggiormente in termini di *esperienza di essere* piuttosto che di *esperienza di fare*.

La mediazione è il luogo dell'ascolto ed è il luogo della parola, in quanto introduce le persone in uno *spazio protetto di parola*, là dove il disagio ed il conflitto si sono espressi attraverso l'agito violento. E' anche il luogo dove è possibile fare esperienza del *mettersi al posto dell'altro*. Il cambiamento della propria posizione percettiva avviene soprattutto nell'incontro tra i soggetti in conflitto, ma accompagna tutto il percorso di mediazione, ad iniziare dal momento dedicato agli incontri individuali con i mediatori ove si esplica l'esercizio di parola e di identificazione.

La mediazione è un processo dinamico, nessuno sa cosa succederà in quanto non ci sono obiettivi prefissati e ciascuno partecipa del suo divenire; i soggetti sono protagonisti tutti in prima persona e ne costruiscono il percorso e l'esito.

La mediazione attiva un *processo trasformativo volto alla responsabilizzazione "dell'uno verso l'altro"*.

³ Mazzucato C., Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale - in Così, Foddai (a cura di), Lo spazio della mediazione, Giuffrè, Milano, 2003

L'esito positivo della mediazione è la trasformazione del proprio punto di vista, la diversa percezione dell'altro ed un clima di riconoscimento reciproco che si esprimono attraverso le parole, i toni di voce, i silenzi, i gesti, la postura e l'atteggiamento vicendevole. In taluni casi all'esito positivo della mediazione si aggiunge un accordo riparativo a cui le parti possono addivenire. Il contenuto di ogni accordo raggiunto in mediazione deve essere volontario, ragionevole e proporzionato alla gravità del reato e i mediatori si fanno garanti della sua realizzazione.

Principi fondamentali della mediazione

I mediatori agiscono nel rispetto dei valori deontologici propri della mediazione:

- **partecipazione libera** (è facoltà degli interessati aderirvi o meno), **volontaria** (l'intero percorso si regge sulla sola volontà collaborativa delle parti) e **consensuale** (ogni esito, materiale o simbolico, positivo o negativo, è frutto dell'incontro e dello scambio interpersonale) alle proposte di mediazione-riparazione.

- **confidenzialità e riservatezza.** Il contenuto dei colloqui di mediazione non può essere riferito a terzi e questo, da un lato consente di costruire un *setting* in cui le persone si sentono libere di esprimersi (fatti, sentimenti, emozioni), dall'altra tutela gli interessi delle parti. Il requisito della riservatezza è talmente cruciale che anche il legislatore italiano, nella norma che regola la competenza penale del Giudice di Pace, dispone la inutilizzabilità, *ai fini della deliberazione*, delle dichiarazioni rese dalle parti davanti ai mediatori (art.29 c.4 D.Lgs.274/00). Deroga a questo principio l'emersione di gravi reati di cui andrebbero informate le autorità competenti – *Raccomandazione Europea (99) n. 19-*.

- **responsabilità:** il mediatore è consapevole di avvicinare dimensioni psichiche e relazionali anche molto fragili, per questo si muove con cura, attenzione e rigore professionale. Evita di "forzare" le persone ad entrare in contatto con stati emozionali che potrebbero trovare insopportabili e rifugge dalla tentazione di indirizzare la mediazione in una direzione pre-definita;

- **imparzialità ed indipendenza:** il mediatore è, e si mantiene, estraneo al conflitto in atto, assumendo una posizione di equi-prossimità ad entrambe la parti, autori di reato e persone offese, al di là dei loro ruoli sociali e processuali. A garanzia della **neutralità** non deve essere coinvolto professionalmente nel procedimento penale minorile.

- **gratuità dell'intervento** in quanto la mediazione si configura come un *servizio* e come tale deve essere *generalmente fruibile* come espressamente indicato sia dalla Raccomandazione Europea R(99) 19 che dai Basic Principles. (Declaration of Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters - O.N.U., 2000) .

Collocazione temporale della mediazione

La mediazione può essere attivata in qualsiasi momento, al di fuori del procedimento penale e all'interno del procedimento penale con la consapevolezza che, a seconda della fase in cui si colloca e a seconda di chi effettua l'invio, essa genera aspettative differenti sia nel minore che nell'autorità giudiziaria procedente.

La scelta del momento in cui l'intervento può essere proposto, affinché sortisca un effetto positivo e sia nel contempo coerente con il percorso educativo cui tende il processo penale minorile, non può prescindere in ogni caso dal rispetto dei principi fondamentali della mediazione.

1. Fase antecedente al procedimento penale

In questa fase l'invio in mediazione può avvenire da parte di quei soggetti pubblici o privati che, in ragione della loro attività, vengono a contatto con situazioni conflittuali che vedono coinvolti dei minori e che, potenzialmente, potrebbero sfociare in procedimenti penali: es. forze dell'ordine, operatori scolastici, operatori sociali, società sportive ecc.. Ovviamente nel caso in cui siano già avvenuti fatti di rilievo penale, tali soggetti devono effettuare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

L'invio in mediazione deve avvenire col consenso informato degli interessati e dei genitori, quando si tratta di minorenni, a tutela dei loro diritti.

L'intervento della mediazione in tale ambito si caratterizza come innovativo rispetto all'esperienza attuata fino ad ora dal Centro di Mediazione e richiede sicuramente la messa in campo di azioni di sensibilizzazione diffuse sul territorio, finalizzate alla promozione di una cultura mediativa alternativa rispetto alla tendenza diffusa del ricorso alle vie legali.

2. Fase delle indagini preliminari

2a. attivazione da parte del P.M.

L'assunzione di responsabilità da parte dei minori che si attivino, già in questa fase, in un *facere* nel segno della giustizia riparativa, può servire a dare significato alle richieste di archiviazione o di sentenza di irrilevanza del fatto o, nel caso di rinvio a giudizio, a motivare le richieste di sospensione del processo e messa alla prova, perdono giudiziale, irrilevanza del fatto. La mediazione, ove il titolo di reato lo consenta, può favorire inoltre il raggiungimento di un accordo conciliativo con conseguente remissione di querela.

La mediazione è compatibile con una pronuncia di immaturità laddove, nel corso del procedimento siano emersi elementi significativi in questo senso; in tal caso la mediazione avrà comunque rappresentato per il ragazzo un momento importante di crescita.

Poiché per il PM ha dei vincoli temporali per chiudere le indagini, nell'inviare il caso in mediazione indicherà un tempo di scadenza per l'intervento stesso, tempo che non potrà comunque essere inferiore a tre mesi. Qualora non sia possibile rispettare tale termine temporale, il Centro Mediazione ne dà comunicazione motivata al PM specificando lo stato dell'intervento entro il mese precedente la scadenza.

2.b attivazione da parte dei servizi minorili della giustizia o dei servizi dell'ente locale nell'ambito delle richieste di indagine sociale ex art. 6 e 9 DPR 448/88

Nelle situazioni in cui i minori riconoscano un loro coinvolgimento nel fatto reato e verbalizzino una disponibilità ad incontrare l'altra parte, l'operatore sociale, dopo aver raccolto il consenso dei genitori, può segnalare il caso al Centro Mediazione dando, contestualmente un'informazione *per conoscenza* alla Procura della Repubblica presso il TM.

Infatti, per tutta la durata della presa in carico, l'operatore sociale ha la possibilità di utilizzare il piano della relazione col minore per lavorare sulla motivazione alla riparazione del danno. In tali casi occorre essere consapevoli che, far leva sulla relazione instaurata col minore comporta, di contro, il rischio di adesioni per motivazioni legate proprio a quella particolare relazione (atteggiamento compiacente, passivo)

La conoscenza del minore e delle circostanze che hanno dato avvio al procedimento penale, consentono, inoltre, di attivare l'intervento nel rispetto dei tempi cronologici ed interiori delle persone coinvolte.

3. Fase del giudizio

3.a Sospensione del processo e messa alla prova ex art. 28 DPR 448/88

La mediazione può rientrare, come uno dei contenuti possibili, in un progetto di messa alla prova nel senso che all'imputato viene prescritto di fornire disponibilità formale e sostanziale all'incontro con la vittima del reato. Ciò in linea con l'obiettivo della prova, centrata sulla "*personalità del minore*", da valutare in sostanza, non solo e non tanto dopo il decorso di un certo lasso di tempo ma all'esito di un percorso inizialmente ipotizzato dal giudice e progettato, guidato, monitorato e sostenuto dai servizi nel confronto costante con il ragazzo. Il giudice valuterà l'evoluzione della personalità dell'imputato, in un contesto di *potenzialità trasformativa*, anche nella relazione tra le parti.

Proprio su questa potenzialità potranno far affidamento gli operatori e il giudice nelle situazioni in cui il minore non abbia sufficientemente elaborato le conseguenze del suo reato.

Il percorso di responsabilizzazione del minore, che dà il suo assenso ad impegnarsi nella realizzazione del progetto, viene a rispondere all'esigenza obiettiva, se ritenuta tale dal giudice e dagli operatori, di un confronto autore/vittima del reato al di là delle loro "*vesti processuali*" di imputato e persona offesa ed al di fuori, anche fisicamente, del "*luogo del processo*" (l'aula giudiziaria). Inoltre permette di recepire se è già maturo o se è suscettibile di maturazione, il *bisogno* del ragazzo di confrontarsi con la sofferenza della parte lesa.

D'altro canto va garantita la tutela della posizione della parte lesa che può non accogliere la proposta di mediazione. La prescrizione, in questo caso, resterà aperta, senza certezze rispetto all'esito e senza rischio, se disattesa, di invalidare il percorso di messa alla prova.

3.b Perdono giudiziale e irrilevanza del fatto.

La mediazione effettuata in fase di indagine preliminare o di giudizio, può fondare, nell'ambito del giudizio stesso, la concessione del perdono giudiziale o l'applicazione dell'istituto dell'irrilevanza e la definizione per applicazione dell'art.98 DPR 448/88 (non imputabilità per minore età).

4.Fase di esecuzione della pena

In questa fase l'attivazione può essere effettuata da parte del Magistrato di Sorveglianza, in collaborazione con gli operatori dei Servizi Minorili della Giustizia. Anche in questo caso le situazioni verranno valutate di volta in volta con criteri analoghi a quelli individuati per la mediazione all'interno dei progetti di messa alla prova.

5. Fase successiva al procedimento penale

L'AG precedente – indipendentemente dall'esito del processo – può valutare, in accordo con le parti, la difesa ed eventualmente i Servizi presenti in udienza, l'opportunità di proporre attività di mediazione. Le parti e i difensori contatteranno autonomamente il Centro Mediazione. In questi casi dell'esito del percorso di mediazione – poiché totalmente svincolata dall'iter penale – non si effettuerà alcuna restituzione al giudice.

TABELLA RIASSUNTIVA

Collocazione temporale della mediazione	Chi può segnalare al Centro Mediazione	Con quale modalità
Fase antecedente antecedente al procedimento penale	Forze dell'Ordine, insegnanti, operatori sociali, società sportive, avvocati, attivazioni spontanee, altro...	Acquisizione del consenso da parte degli interessati (se minorenni dei loro genitori). Invio al Centro Mediazione di una richiesta di attivazione e successivo contatto di un mediatore con il soggetto segnalante.
Fase delle indagini preliminari	Procura Minori	La Procura individua le situazioni per le quali ritiene utile la mediazione e invia di una comunicazione all'indagato, alla persona offesa, ai difensori (Mod B). Il Centro Mediazione ritira le segnalazioni presso le segreterie dei PM e recupera dai fascicoli le informazioni ritenute necessarie.
Fase delle indagini preliminari	USSM, Servizi Sociali	Acquisizione del consenso da parte degli interessati (se minorenni dei loro genitori). Invio al Centro Mediazione di una richiesta di attivazione (Mod. A) e successivo contatto di un mediatore con il soggetto segnalante.
Nel corso del giudizio (sospensione del processo e messa alla prova ex art. 448/88, perdono giudiziale, irrilevanza)	USSM	Invio al Centro Mediazione di una scheda di segnalazione (Mod. A) allegando l'ordinanza e successivo contatto di un mediatore con l'AS titolare del caso.
Fase di esecuzione della pena	Magistrato di Sorveglianza in collaborazione con gli operatori della Giustizia Minorile	Invio al Centro Mediazione di una richiesta di attivazione (Mod. A) e successivo contatto di un mediatore con l'operatore segnalante.
Fase successiva al procedimento penale	Autorità Giudiziaria procedente in accordo con le parti e i difensori ed eventualmente con i Servizi presenti.	Il Giudice fornisce alle parti e agli avvocati i recapiti del Centro Mediazione che questi contatteranno autonomamente.

Il percorso di mediazione

Per quanto attiene alle prassi operative, l'attività di mediazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi: l'invio e l'acquisizione del consenso, la verifica di fattibilità, l'incontro "faccia a faccia", l'accordo conclusivo e la comunicazione finale sull'esito dell'intervento.

L'invio e l'acquisizione del consenso

Quando l'inviante è il PM, questi laddove possibile, raccoglie il consenso dell'indagato e dei suoi genitori se minorenni, nel corso dell'interrogatorio; in ogni caso informa quest'ultimo e la persona offesa, attraverso una comunicazione scritta, del successivo intervento del Centro per la Mediazione.

Se gli invianti sono invece operatori dell'USSM o dei Servizi sociali territoriali, verrà acquisito il consenso all'invio in mediazione solo da parte del ragazzo e dei suoi genitori se minorenni, mentre quello della vittima sarà successivamente verificato dai mediatori.

Della segnalazione al Centro vengono inoltre informati difensori ove già nominati.

La verifica di fattibilità

Sulla base della segnalazione pervenuta al Centro, i mediatori inviano alla persona offesa, all'autore del reato ed ai loro genitori nel caso di soggetti minorenni, una lettera contenente l'invito a presentarsi ai colloqui individuali ed un depliant illustrativo dell'attività proposta. Ai colloqui preliminari vengono invitati, separatamente, i protagonisti della vicenda penale che possono decidere di farsi accompagnare dai genitori o anche dagli avvocati; in ogni caso agli accompagnatori è dedicato uno spazio di informazione e di ascolto, mentre il colloquio individuale si svolge solo con la persona coinvolta direttamente nel fatto-reato.

Il colloquio preliminare rappresenta un momento importante in sé, a prescindere dalla possibilità o meno di arrivare all'incontro faccia a faccia e rappresenta uno degli elementi per valutare se esistono le condizioni per proseguire il percorso mediativo.

Nel caso in cui non si ritenga opportuno l'incontro tra le parti, il colloquio preliminare sarà stato ugualmente utile per entrambi i protagonisti del fatto-reato: la vittima avrà avuto modo, probabilmente per la prima ed unica volta, di essere ascoltata rispetto ai propri sentimenti di collera ed alla propria sofferenza e l'autore del reato sarà comunque indotto a fermarsi a riflettere sulla propria azione e sulle conseguenze che ne sono derivate.

L'incontro "faccia a faccia"

L'incontro di mediazione vero e proprio si svolge senza la presenza di estranei ai fatti e vede la presenza di due o più mediatori a seconda del numero di persone coinvolte.

Durante l'incontro, in genere per la prima volta, il reo e la parte offesa hanno la possibilità di *ascoltarsi* e di *ri-costruire*, se lo ritengono importante, una visione condivisa dei fatti.

Il mediatore svolge un ruolo di *facilitatore* all'interno di un percorso comunicativo spesso difficile e faticoso, di *catalizzatore* di emozioni, di *specchio* in cui le parti si riflettono, di *osservatore* e quant'altro ancora sia necessario ad accompagnare le persone che lo desiderino sulla via dell'intesa.

L'accordo conclusivo

L'incontro faccia a faccia si conclude con l'invito alle parti di esprimere il loro stato d'animo rispetto all'esperienza appena vissuta.

Sono i protagonisti a valutare l'esito del percorso mediativo che li riguarda e a mostrare soddisfazione o, al contrario, delusione e frustrazione.

Spesso il confronto, la comprensione reciproca, il raggiungimento di una versione condivisa dei fatti, il gesto simbolico, le autentiche scuse, sono una soluzione che soddisfa entrambe le parti.

Talvolta si può arrivare a stipulare un accordo che impegna una o entrambe le parti, come ad esempio una remissione di querela o un risarcimento economico, oppure ancora la condivisione di un'azione riparativa simbolica (es. fare qualcosa insieme che renda visibile la riappacificazione).

Qualora l'accordo conclusivo preveda impegni successivi all'incontro di mediazione, i mediatori comunicano alle parti che provvederanno a verificare che il patto venga rispettato.

Un momento importante è quello relativo alla comunicazione ai genitori e ai difensori circa l'esito della mediazione.

Quando l'episodio per cui si procede penalmente si configura come un conflitto più esteso che coinvolge minorenni e adulti, i mediatori possono valutare l'opportunità di proporre un incontro "faccia a faccia" anche agli adulti fermo restando l'opportunità di valutare il coinvolgimento dell'AG ordinaria eventualmente precedente. E' infatti esperienza consolidata dei mediatori che, laddove il conflitto abbia assunto rilevanza anche tra gli adulti, è di fondamentale importanza offrire uno spazio di confronto anche a questi ultimi al fine di abbassare il livello di tensione e di sostenere gli accordi raggiunti dalle parti.

L'esito di una mediazione può considerarsi positivo quando:

- i mediatori hanno la percezione che le parti abbiano potuto esprimere autenticamente i propri sentimenti;
- le parti sono giunte a una diversa visione l'una dell'altra, al riconoscimento reciproco e al rispetto della dignità dell'altro (non necessariamente ad una riappacificazione) superando i ruoli stereotipati di vittima e colpevole;
- si verifica un cambiamento rispetto alle iniziali modalità di comunicazione tra le parti che consente di arrivare ad un gesto riparatorio simbolico e/o materiale.

La comunicazione finale

La comunicazione finale si traduce in una breve nota indirizzata all'Autorità Giudiziaria o all'operatore sociale inviante, nella quale i mediatori si limitano a riferire, in merito alla segnalazione ricevuta, se la mediazione è stata o meno fattibile, cioè se si è effettuato l'incontro faccia a faccia e, in caso affermativo, se questo ha avuto un esito positivo o negativo.

La mediazione non è fattibile quando manca il consenso di una o di entrambe le parti, oppure quando non è stato possibile rintracciare gli interessati o ancora quando, per motivazioni indipendenti dalla loro volontà (sopraggiunte malattie, decesso, valutazione dei mediatori), non si è potuta realizzare.

In caso di non fattibilità dovuta al mancato consenso di una o di entrambe le parti la comunicazione non conterrà informazioni atte ad identificare chi non ha voluto aderire alla proposta.

In caso di esito positivo, qualora le parti verbalizzino l'intenzione di ritirare la querela o giungano ad un diverso accordo che prevede una riparazione di tipo materiale, questo diventa parte del contenuto della relazione finale; ogni altra informazione che i mediatori ritengano utile comunicare all'inviante verrà concordata con le parti.

Altrettanto sinteticamente verrà data comunicazione in merito alla mediazione non effettuata perché il conflitto ha trovato una soluzione autonoma ancor prima dell'intervento dei mediatori o alla mediazione non completata perché le parti non sono ancora pronte a confrontarsi.

Esiste anche la possibilità di svolgere interventi di mediazione indiretta. Talvolta accade che il mediatore funga da ponte comunicativo a distanza tra le parti rendendo possibile un avvicinamento anche nelle situazioni in cui la resistenza ad incontrare "fisicamente" l'altro è molto forte. L'esito positivo di tali interventi si concretizza spesso nelle scuse scritte che pervengono alla vittime e talvolta anche nel ritiro della querela da parte della persona offesa.

Le Attività di Utilità Sociale

Le Attività di Utilità Sociale (da ora in avanti AUS) si inseriscono all'interno di un paradigma di giustizia riparativa che impegna il reo e la collettività nella restaurazione del legame interrotto dall'evento-reato o, se tale legame era già critico, alla costruzione di esso in termini più autentici, il tutto in un'ottica reciprocamente responsabilizzante.

Il reato non è colto nella sua struttura unilaterale, ma nella sua dimensione relazionale e la vittima – reale o virtuale, individuo o collettività – assume una posizione centrale.

Ciò che connota le AUS è quindi la finalità riparativa, con attenzione per la vittima e coinvolgimento, ove possibile ed opportuno, della stessa.

Il legame tra l'attività di utilità sociale proposta e il reato commesso deve essere ben chiarito al ragazzo da parte dell'operatore ed eventualmente anche esplicitato in corso di udienza.

Le forme concrete che l'AUS assume, possono variare a seconda delle possibilità/opportunità di una riparazione diretta (verso la vittima) o indiretta (verso la collettività) e delle specifiche caratteristiche di personalità del giovane.

Le AUS possono assumere anche una valenza fortemente educativa in quanto costituiscono per il ragazzo un'occasione di socializzazione, per incontri significativi, per costruire nuove reti e un'opportunità per mettere in gioco e rendere visibili le parti positive di sé.

Principi fondamentali delle Attività di Utilità Sociale

- Riconoscimento da parte del minore del coinvolgimento e di una responsabilità personale nell'evento, che tiene conto, non tanto dell'ammissione sul capo di imputazione, quanto delle conseguenze che il fatto-reato ha prodotto in termini di danno arrecato. E' fondamentale la presa di coscienza del disvalore dell'azione e del danno arrecato alla vittima e alla collettività.
- Consenso libero e informato del minore e dell' esercente la potestà genitoriale
- Possibilità di attivare le AUS in qualunque fase del procedimento penale minorile come previsto per l'attività di mediazione.
- Connessione, laddove possibile e opportuno, tra l'attività proposta e la tipologia del reato commesso per salvaguardare il legame simbolico con il danno arrecato.
- Non afflittività e rispetto del sistema di garanzie che tutelano la persona sottoposta a procedimento penale; l'attività di utilità sociale non deve essere intesa come punizione, pur comportando un impegno che potrebbe risultare anche di un certo rilievo e che va sostenuto dalla famiglia e dagli operatori
- Durata dell'AUS:
la durata della AUS verrà:
 - concordata tra le parti se l'AUS si attiva a seguito di mediazione
 - definita dagli operatori dei Servizi Minorili o dei Servizi Territoriali se l'AUS si attiva a seguito di indagine sociale ex art. 6 e 9 DPR 448/88 o nell'ambito di una misura cautelare non detentiva (art. 20, 21, 22 DPR 448/88)
 - proposta dagli operatori dell'USSM o dei Servizi Territoriali e recepita dall'Autorità Giudiziaria in ordinanza qualora l'AUS si configuri come contenuto prescrittivo di un progetto di messa alla prova (art. 28 DPR 448/88). Lo svolgimento dell'attività non dovrà necessariamente coprire l'intero periodo di durata della messa alla prova; l'AUS potrà infatti essere attivata anche nel corso della MAP in relazione alla specificità della situazione, al grado di maturità e consapevolezza raggiunte dal ragazzo in merito alle istanze riparative e/o della qualità ed incisività dell'attività proposta.
- Gratuità dell'attività; lo svolgimento di attività di riparazione non comporta alcun riconoscimento economico.
- Coinvolgimento e partecipazione della comunità locale nei programmi di riparazione attraverso le istituzioni pubbliche e private, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato.

- Differenza tra volontariato e AUS; il primo sottende una predisposizione e motivazione personale all'impegno sociale mentre l'AUS trova la sua ragione d'essere nella commissione di un reato.

Collocazione temporale del progetto di Attività di Utilità Sociale

In analogia con quanto illustrato nella parte del presente documento relativa alla mediazione penale, si evidenzia che le Attività di Utilità Sociale possono essere attivate in qualsiasi fase del procedimento penale minorile: nell'ambito delle indagini sociali (art. 6 e 9 DPR 448/88), delle misure cautelari non detentive (art. 20, 21, 22 DPR 448/88), della sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 DPR 448/88) e dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Se vi è il consenso dell'interessato - e, se minore, degli esercenti la potestà genitoriale - possono essere attivate AUS anche prima dell'instaurazione del procedimento penale, in concomitanza con la denuncia o subito dopo di essa anche a prescindere da richieste formali dell'Autorità Giudiziaria.

Tali attivazioni spontanee possono essere valorizzate in ambito giudiziario con l'applicazione di istituti l'irrelevanza del fatto o, in sede processuale, il perdono giudiziale.

Possono altresì incidere sulla determinazione del periodo di sospensione del processo e messa alla prova e sui contenuti prescrittivi della stessa onde evitare di ripercorrere percorsi che potrebbero essere vissuti dal ragazzo come meramente punitivi.

Il progetto di Attività di Utilità Sociale

E' possibile individuare le seguenti fasi di realizzazione del progetto di Attività di Utilità Sociale: la proposta, l'elaborazione e l'attuazione del progetto, la verifica.

La proposta

- gli operatori sociali, nell'ambito del mandato relativo allo svolgimento dell'indagine sociale ai sensi dell'art.9 DPR 448/88, nel corso della loro attività di osservazione e valutazione del caso, propongono e concordano col ragazzo un percorso di riparazione attraverso l'impegno in un'attività di utilità sociale;
- gli operatori sociali, nell'ambito del mandato relativo agli interventi di sostegno e controllo in ambito di misure cautelari e dopo adeguata attività di osservazione e valutazione, propongono e concordano col ragazzo un percorso di riparazione attraverso l'impegno in un'attività di utilità sociale;
- il Pubblico Ministero o il Giudice nel corso dell'udienza, rispettivamente propongono o dispongono che il ragazzo si attivi in un percorso riparativo; viene quindi dato incarico ai servizi referenti del caso di predisporre il progetto;
- A seguito di mediazione, nell'ambito dell'eventuale accordo tra le parti il ragazzo, la parte offesa e i mediatori concordano l'attività ripartiva e ne danno comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

L'elaborazione e l'attuazione del progetto

Ottenuta la disponibilità del ragazzo, si procede all'individuazione dell'ambito più idoneo per l'attuazione del progetto (tenendo conto delle caratteristiche individuali e delle attitudini del soggetto, della tipologia di reato, della qualità delle risorse a disposizione), si definiscono tempi e modalità dell'impegno e si individua un referente all'interno della risorsa presso cui il giovane svolgerà l'AUS. Il referente svolge una funzione di raccordo con gli operatori sociali che monitoreranno l'andamento del percorso attraverso periodici incontri di verifica.

E' fondamentale la qualità della relazione che il ragazzo instaura con l'adulto che segue l'attività e quindi è necessario valorizzare il ruolo di tutoraggio dell'esperienza.

La valutazione e la verifica

A conclusione dell'attività, i Servizi informano l'Autorità Giudiziaria in quella fase precedente, sull'esito del percorso ripartivo. Qualora l'AUS sia stata svolta all'interno di un progetto di messa alla prova, la valutazione sul suo esito è parte integrante della relazione presentata per l'udienza di verifica finale della MAP.

La verifica dell'AUS viene effettuata utilizzando criteri relativi alla costanza e alla continuità nell'impegno, al grado di coinvolgimento nell'attività, alla qualità delle relazioni instaurate ed al livello di interiorizzazione ed elaborazione del significato riparativo dell'esperienza.

Modalità di interazione tra Autorità Giudiziaria minorile, Servizi Sociali Territoriali, Ufficio Servizio Sociale Minorenni, Centro Mediazione

- I Servizi Sociali territoriali e l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni (USSM), nel rispetto di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria valuteranno, anche congiuntamente, l'opportunità di proporre al ragazzo e alla sua famiglia l'intervento del Centro Mediazione e/o la partecipazione ad un progetto di AUS.
- Gli operatori sociali raccoglieranno elementi sul vissuto del minore in relazione al fatto accaduto nonché sulle motivazioni ad aderire alla proposta riparativa.
- L'invio al Centro Mediazione avverrà attraverso la compilazione della scheda "segnalazione attività di mediazione" che, oltre a riportare i dati relativi al procedimento penale e anagrafici del/i minori coinvolti, contiene elementi utili ai fini della mediazione. Eventuali approfondimenti avverranno successivamente tra l'operatore segnalante e il mediatore. E' compito del Centro Mediazione reperire i dati relativi alla parte lesa, attingendo tali informazioni dal fascicolo aperto presso l'Autorità Giudiziaria minorile.
- Nel caso in cui lo stesso procedimento penale veda coinvolti due o più minori in carico a diversi operatori sociali, questi ultimi si consultano e concordano con quale modalità effettuare l'invio in mediazione.
- Qualora si ritenga necessario organizzare l'attività di mediazione nel territorio ove dimorano le persone interessate, i mediatori si avvarranno della collaborazione degli operatori dei servizi territoriali per il reperimento di idonei locali in cui effettuare i colloqui e gli incontri.
- Concluso il percorso di mediazione il Centro restituirà all'inviante una nota sintetica contenente indicazioni sull'esito dell'intervento. In caso di esito positivo, qualora le parti verbalizzino l'intenzione di ritirare la querela o giungano ad un diverso accordo che prevede una riparazione di tipo materiale, questo diventa parte del contenuto della relazione sociale finale; ogni altra informazione che i mediatori ritengano utile comunicare all'inviante verrà concordata con le parti.
- Qualora gli operatori dei servizi concordino nell'attivare un'AUS nella fase delle indagini preliminari, ne daranno comunicazione al PM e, successivamente, riferiranno sull'esito del progetto.
- Nel caso in cui gli operatori dei servizi ritengano opportuno proporre il progetto riparativo all'interno di una messa alla prova, si attiveranno presso la procura e /o il Tribunale per i Minorenni affinché il procedimento penale giunga in tempi rapidi ad una definizione (richiesta di rinvio a giudizio e fissazione udienza preliminare)
- Qualora l'attività ripartiva nella forma dell'AUS sia frutto di un accordo tra autore e vittima del reato in seguito ad un percorso di mediazione, gli operatori del Centro Mediazione si attiveranno presso i competenti servizi per concordare le modalità di attuazione del progetto riparativo.

Modulistica da utilizzare per segnalazioni al Centro Mediazione, attivazione AUS e verifica presenze dei ragazzi in AUS

- Segnalazione al Centro Mediazione da parte dei Servizi Territoriali e dei Servizi della Giustizia Minorile (Modello A)
- Comunicazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Minorenni all'indagato (Modello B) e alla parte lesa (Modelli C e D) di avvenuta segnalazione al Centro Mediazione
- Segnalazione al Centro Giustizia Minorile da parte del Centro Mediazione o dei Servizi Minorili della Giustizia di avvio di AUS per i fini assicurativi (Modello E).

MOD A

CARTA INTESTATA DELL'ENTE SEGNALANTE

Data.....

All'équipe dei mediatori
CENTRO MEDIAZIONE
TORINO

Oggetto: segnalazione attività di mediazione

L'operatore.....

del Servizio.....

Indirizzo.....

Telefono..... Fax.....

Email.....

Segnala il/i giovane/i sotto indicato/i affinché possa/possano intraprendere un percorso di mediazione e per gli interventi che riterrete idonei anche nei confronti della/e persona/e offesa/e.

Procedimento penale di riferimento:

n. R.G.N.R.

n. R.GUP

n. R. DIB

Reato (indicare imputazione o artt. C.P.):

Compresso in il

Indagato/i – Imputato/i

1) **nome e cognome:**

nato a il

res. o dom. a in via

rec. tel.

eventuali altri recapiti telefonici (genitori, comunità, ecc.)

2) **nome e cognome:**

nato a il

res. o dom. a in via

rec. tel.

eventuali altri recapiti telefonici (genitori, comunità, ecc.)

3) **nome e cognome:**

nato a il

res. o dom. a in via

rec. tel.

eventuali altri recapiti telefonici (genitori, comunità, ecc.)

4) **nome e cognome:**
nato a il,
res. o dom. a in via
rec. tel.
eventuali altri recapiti telefonici (genitori, comunità, ecc.)

Personale offesa/e (se si è in possesso di questa informazione)

1) **nome e cognome:**
nato a il,
res. o dom. a in via
2) **nome e cognome:**
nato a il,
res. o dom. a in via
3) **nome e cognome:**
nato a il,
res. o dom. a in via

Posizione penale:

- A piede libero
- Prescrizioni (Art. 20 DPR 448/88)
- Permanenza a casa (Art. 21 DPR 448/88)
- Collocamento in comunità (Art. 22 DPR 448/88)
- Custodia cautelare (Art. 23 DPR 448/88)
- In attesa di Messa alla prova
- Messa alla prova che termina il
- Misura di sicurezza
- Misura sostitutiva o alternativa alla detenzione
- Detenuto per condanna

Servizi coinvolti:

- USSM TO
- CPA TO
- IPM TO
- Servizio Sociale territoriale
- NPI
- DSM
- Sert
- Psicologia
- Comunità
- Altro.....

MOD B

BOZZA PER INDAGATO

Torino, __/__/__

N. ____/___ R.G.N.R.

Al/Alla Sig./Sig.na
XXXXX XXXXX
Via Stampatori 5
10122 TORINO

p.c. ai Genitori

Presso questo Ufficio è in corso un procedimento penale che la vede quale persona indagata per il reato, di cui all'art. ____, avvenuto in data __/__/__ a _____.

Sulla base degli elementi emersi in fase di indagine e ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 448/88 e dell'art. 133 c.p., ho ritenuto opportuno segnalare il suo nominativo al **Centro Mediazione di Torino**, che da anni collabora con questa Procura.

I mediatori di suddetto Centro Le proporranno un incontro.

L'attività di mediazione è gratuita e le parti sono libere di accettare o meno la proposta.

La mediazione non sostituisce il processo, ma il suo esito verrà tenuto in considerazione dall'Autorità Giudiziaria.

I genitori vengono informati dell'opportunità affinché possano o meno prestare il loro consenso all'attività di mediazione. Qualora Lei avesse dato incarico ad un avvocato, può richiederne un parere.

Può contattare direttamente il Centro Mediazione di Torino (tel. 011 54 23 95), o attendere la comunicazione che i mediatori Le invieranno per posta.

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni, sost.

MOD C

BOZZA PER VITTIMA MAGGIORENNE

Torino, __/__/__

N. ____/___ R.G.N.R.

Al/Alla Sig./Sig.ra
XXXXX XXXXX
Via Stampatori 5
10122 TORINO

Presso questo Ufficio è in corso un procedimento penale che la vede quale persona offesa dal reato, di cui all'art. _____, da Lei subito in data __/__/__ a _____.

Sulla base degli elementi emersi in fase di indagine e ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 448/88 e dell'art. 133 c.p., oltre che in ottemperanza alla Direttiva Europea n. 29/2012 del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ho ritenuto opportuno segnalare la sua vicenda al **Centro Mediazione di Torino**, che da anni collabora con questa Procura.

I mediatori di suddetto Centro Le proporranno un incontro.

L'attività di mediazione è gratuita e le parti sono libere di accettare o meno la proposta.

La mediazione non sostituisce il processo, ma il suo esito verrà tenuto in considerazione dall'Autorità Giudiziaria.

Qualora Lei avesse dato incarico ad un avvocato, può richiederne un parere.

Può contattare direttamente il Centro Mediazione di Torino (tel. 011 54 23 95) o attendere la comunicazione che i mediatori Le invieranno per posta.

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni, sost.

MOD D

BOZZA PER VITTIMA MINORENNE

Torino, __/__/__

N. ___/___ R.G.N.R.

Al/Alla Sig. /Sig.na
XXXXX XXXXX
Via xxxxxxxx
10100 TORINO

p.c. ai Genitori

Presso questo Ufficio è in corso un procedimento penale che la vede quale persona offesa dal reato, di cui all'art. ____, da Lei subito in data __/__/__ a _____.

Sulla base degli elementi emersi in fase di indagine e ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 448/88 e dell'art. 133 c.p., oltre che in ottemperanza alla Direttiva Europea n. 29/2012 del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ho ritenuto opportuno segnalare la sua vicenda al **Centro Mediazione di Torino**, che da anni collabora con questa Procura.

I mediatori di suddetto Centro Le proporranno un incontro.

L'attività di mediazione è gratuita e le parti sono libere di accettare o meno la proposta.

La mediazione non sostituisce il processo, ma il suo esito verrà tenuto in considerazione dall' Autorità Giudiziaria.

I genitori vengono informati dell'opportunità affinché possano o meno prestare il loro consenso all'attività di mediazione. Qualora Lei avesse dato incarico ad un avvocato, può richiederne un parere.

Può contattare direttamente il Centro Mediazione di Torino (tel. 011 54 23 95), o attendere la comunicazione che i mediatori Le invieranno per posta.

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni, sost.

MOD E

SCHEDA ATTIVAZIONE ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE

NOME.....

COGNOME.....

STATO NASCITA.....

DATA NASCITA.....

RESIDENTE/DOMICILIATO nel comune di.....

ATTIVAZIONE nell'ambito di

- artt.6 e 9
- art. 28 durata.....
- altro.....

TIPOLOGIA del/dei REATI.....

TIPOLOGIA dell'AUS:

- Settore.....
- Risorsa.....
- Gestione

ATTIVATA DA:

- Ente Locale quale.....
- Comune di Torino
- USSM
- Centro per la Mediazione
- Altro

DURATA dell'AUS:

dal al

FREQUENZA:

quante volte alla settimana

monte ore settimanale

Data

Firma dell'operatore

Firma del Direttore